



Oggetto: richiesta DURC, fattura elettronica e tracciabilità dei flussi finanziari.

La quota versata all'AIF rappresenta una quota associativa mediante la quale la scuola, ai sensi dello statuto dell'AIF, assume la qualifica di *socio collettivo*, con tutti i diritti e privilegi previsti per i soci, come il ricevimento gratuito dei materiali prodotti dall'Associazione.

Si osserva quanto segue.

A) DURC

Il DURC è stato introdotto con il DL 494/96 (successivamente modificato dal DL 528/99 e dal DL 276/03); l'art. 1 comma 1 del DM 24 ottobre 2007 recita: «Il possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.»; l'art 6 comma 2 del DPR 207/10 specifica: «La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.»

Ciò premesso, si dichiara che:

- 1) l'A.I.F. è un'Associazione senza fini di lucro che esercita soltanto occasionalmente qualche attività economica, non in forma imprenditoriale. Come tale, l'A.I.F. non è iscritta al Registro delle Imprese, ma soltanto al REA - Camera di Commercio di Ancona (per questa posizione, l'Associazione gode del regime fiscale agevolato previsto dalla L. 398/91);
- 2) l'A.I.F. non ha dipendenti e si avvale per le altre attività proprie, del lavoro volontario dei propri associati;
- 3) Le attività organizzate dall'AIF sono non lucrative, conformi ai propri compiti istituzionali e non si tratta di cessione di beni o servizi;

Per le ragioni elencate non ricorrono le fattispecie previste dalla legge relativamente al DURC, documento che comunque l'A.I.F. non può produrre non essendo impresa.

B) Fattura elettronica

Agli enti di tipo associativo senza scopo di lucro (qual è l'AIF) si applica la regola generale secondo cui sono considerati soggetti passivi IVA soltanto quanto effettuano, in via occasionale, operazioni commerciali, restando invece estranei all'ambito di applicazione dell'imposta per le operazioni effettuate nell'ambito della propria attività istituzionale (art. 4 c. 4 DPR 633/72). A conferma di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione ministeriale 241/1995 ha confermato che l'attività di formazione svolta da un'associazione in favore dei propri soci non è attività commerciale in quanto l'attività è svolta per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Poiché l'iscrizione all'AIF o il suo rinnovo non costituisce operazione commerciale, ciò premesso, trovandoci fuori dal campo di applicazione dell'IVA, viene meno l'obbligo di emissione della fattura e conseguentemente l'obbligo della fattura elettronica.

C) Tracciabilità dei flussi finanziari

Per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, si rimanda a quanto indicato nella Delibera 556/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che - al punto 3.10 - recita:

"La normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d'appalto."



Il Presidente
(prof. Dennis L. Censi)
Firma elettronica qualificata

Fabriano, 20 ottobre 2021

Partita IVA 01906200207 - Codice fiscale 00383360369

Firmato digitalmente da CENSI DENNIS LUIGI